

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) PER: CONCA DI VALDARO, REALIZZAZIONE MANDRACCHI DI VALLE E DI MONTE DELLA CONCA (LOTTO 2) COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N. 5707

PRESENZA
STUO FURA ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO
inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti

TRA

In data: 13.1.2012

di: 14700/RU

la Giunta regionale della Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità,

E

Agenzia Interregionale per il fiume Po, di seguito denominata "AIPO" C.F. 92116650349, nella persona del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

PREMESSO CHE

- con legge 29 novembre 1980, n. 380 "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" la realizzazione dello stesso sistema idroviario è stata dichiarata di preminente interesse nazionale;
- con D.M. 25 giugno 1992, n. 729(50)380 è stata individuata la rete costituente il sistema idroviario padano-veneto ed è stato approvato il relativo piano pluriennale di attuazione;
- con legge 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti" è stato autorizzato, per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, specifico finanziamento;
- con legge 27 dicembre 2003, n. 350 è stato autorizzato, per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, specifico finanziamento;
- con deliberazione del 20 novembre 2002, n. 4 dell'Intesa Interregionale per la Navigazione Interna integrata dalla deliberazione del 22 aprile 2004 sono stati approvati il riparto dei fondi di cui alla legge n. 413/98 e le opere prioritarie da realizzare;
- con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2002, n. 240/D1 integrato dal Decreto del 15 luglio 2004, DEM/1-31 sono state recepite le deliberazioni dell'Intesa Interregionale per la Navigazione Interna sopra citate;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui la Regione Lombardia ha soppresso dal 1 gennaio 2007 l'Azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, prevedendo nel contempo che l'esercizio delle funzioni e delle attività della soppressa Azienda sia svolto dalle Province di Cremona e di Mantova per i porti e le zone portuali individuate nell'allegato B e, transitoriamente, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) per la gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2007, n. 5707 con cui è stata svolta la ricognizione, la rideterminazione e la nuova programmazione degli interventi finanziati ai sensi delle ll. nn. 380/90, 413/98 e 350/03;

RILEVATO che con la stessa deliberazione sono stati individuati per le singole opere i Soggetti attuatori;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2007, n. 5707 è stata individuata AIPO quale soggetto attuatore dell'intervento: CONCA DI VALDARO. REALIZZAZIONE MANDRACCHI DI VALLE E DI MONTE DELLA CONCA (LOTTO 2) prevedendo il finanziamento di € 5.080.000,00

CONSIDERATO che per l'intervento: CONCA DI VALDARO. REALIZZAZIONE MANDRACCHI DI VALLE E DI MONTE DELLA CONCA (LOTTO 2) è perseguibile il seguente cronoprogramma:

Definizione procedure intervento di bonifica entro marzo 2011

Predisposizione progetto preliminare entro settembre 2011

Conclusione procedure di gara entro gennaio 2012

Consegna lavori entro febbraio 2012

Conclusione lavori entro dicembre 2012

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Le parti prendono atto della deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2007, n. 5707 che dispone, tra l'altro, il finanziamento di € 5.080.000,00 per l'intervento: CONCA DI VALDARO. REALIZZAZIONE MANDRACCHI DI VALLE E DI MONTE DELLA CONCA (LOTTO 2) prevedendo quale soggetto attuatore AIPO.

Art. 3 AIPO si impegna a mettere in atto, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali sui lavori pubblici, ogni possibile iniziativa allo scopo di concludere le attività relative all'intervento sopra richiamato in termini procedurali, realizzativi e contabili nel più breve tempo possibile e comunque entro le scadenze delle singole fasi previste dal seguente cronoprogramma:

Definizione procedure intervento di bonifica entro marzo 2011

Predisposizione progetto preliminare entro settembre 2011

Conclusione procedure di gara entro gennaio 2012

Consegna lavori entro febbraio 2012

Conclusione lavori entro dicembre 2012



- Art. 4 AIPO si impegna a prevedere negli atti d'appalto il cronoprogramma sopra indicato per le corrispondenti fasi, che dovrà essere vincolante per l'Impresa appaltatrice, prevedendo per ogni fase adeguata penale.
- Art. 5 AIPO si impegna a comunicare, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, entro 30 giorni dal perfezionamento della gara per l'affidamento dei lavori il nuovo quadro complessivo di spesa al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta ivi comprendendo una quota massima del 5% per imprevisti. La Direzione Generale provvederà conseguentemente a rideterminare il finanziamento, rendendo disponibile l'economia per la programmazione di nuovi interventi. L'erogazione del finanziamento avverrà, sulla base di presentazione dei giustificativi di spesa, in relazione allo stato di avanzamento lavori dichiarato dal soggetto attuatore.
- Art. 6 Nell'eventualità che per una o più delle attività previste si ravvisi l'impossibilità di rispettare il termine di ultimazione previsto AIPO dovrà darne comunicazione tempestiva scritta alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia che provvederà alle determinazioni del caso.
- Art. 7 AIPO si impegna a produrre alla Regione Lombardia – Sede territoriale competente la documentazione tecnico-amministrativa che venisse richiesta ai fini dello svolgimento del ruolo di Alta sorveglianza.
- Art. 8 AIPO impegna a produrre alla Regione Lombardia (Direzione Generale Infrastrutture e mobilità e Sede territoriale competente) ogni utile documentazione per procedere al trasferimento delle risorse al soggetto attuatore al fine di poter onorare l'obbligazione verso terzi. La Regione Lombardia si impegna a provvedere a tali trasferimenti con la massima tempestività.
- Art. 9 Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è Milano.

Milano, 29.12.2010

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Lombardia

Per AIPO

